

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2444

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro delle finanze

(VISCO)

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

(BERLINGUER)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e col Ministro del commercio con l'estero

(FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1997

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica e
tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Mongolia, fatto a Roma il 20 novembre 1996**

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia è stato firmato a Roma, presso il Ministero degli affari esteri, il 20 novembre 1996 dal Sottosegretario di Stato senatore Serri, per parte italiana, e dal ministro dell'agricoltura e dell'industria onorevole Nyamsamburu, per parte mongola, in occasione della visita di una delegazione mongola, guidata dal primo ministro Enkhaisaikh, recatasi in Italia per partecipare al vertice mondiale sull'alimentazione, presso la FAO.

L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e disponibilità da entrambe le Parti e, in tale occasione, si è anche accennato all'Accordo per evitare le doppie imposizioni, il cui negoziato è attualmente in fase conclusiva.

L'Accordo di cooperazione economica e tecnica ha posto le basi per un incremento delle relazioni economiche bilaterali tra i due Paesi, con il conseguente incremento di investimenti italiani in Mongolia. A tale proposito vale sottolineare come la firma dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, avvenuta a Roma il 15 gennaio 1993, ratificato ai sensi della legge 14 dicembre 1994, n. 713, unitamente all'entrata in vigore, nel maggio 1990, di una nuova legislazione sulla regolamentazione degli stessi, ha posto solide basi nell'attrarre capitali stranieri in quel Paese.

Sotto il profilo strettamente economico, i rapporti bilaterali sono piuttosto limitati, con un interscambio commerciale che, nei primi sette mesi del corrente anno, si è attestato sui 35,5 miliardi di lire (+28,6 per cento rispetto al medesimo periodo del 1995), con esportazioni italiane pari a 16 miliardi di lire (+128,6 per cento) ed importazioni pari a 19,5 miliardi di lire (-6,7 per cento), in presenza di un saldo negativo per il nostro Paese di 3,5 miliardi di lire.

Tuttavia, in ambito comunitario, la nostra presenza in quel mercato è risultata, al 1° settembre 1995, al primo posto per le importazioni e al secondo posto per le esportazioni.

Inoltre, le visite in Italia di personalità mongole, sia di carattere politico che imprenditoriale, che dal 1992 si sono sempre svolte con cadenza annuale, fanno stato di un reale interessamento da parte di questo Paese nei confronti della politica e dell'economia italiana.

Infine, sotto il profilo meramente finanziario, l'entrata in vigore del predetto Accordo non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato italiano, nè incide su leggi e regolamenti vigenti, nè comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dall'applicazione dell'articolo 2 del presente Accordo, infatti, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto, in particolare, la formazione del personale ivi menzionata è di contenuto generico ed eventuale.

Per quanto attiene la convocazione della Commissione mista, le cui riunioni sono da tenersi alternativamente in Italia ed in Mongolia (articolo 7), si sottolinea che l'Accordo non stabilisce, in merito, alcuna specifica data: tra una riunione e la successiva potrebbe, pertanto, trascorrere un notevole lasso di tempo. In considerazione, pertanto, della presumibile modesta entità dei relativi oneri, questi potranno essere imputati ad un apposito ordinario capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri.

Poichè dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia, fatto a Roma il 20 novembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Mongolia (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti")

Desiderosi di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi,

Nell'intento di promuovere i rapporti commerciali e tecnici su di una base di uguaglianza e beneficio reciproco,

Convinti che questo Accordo creerà condizioni favorevoli per il futuro sviluppo delle relazioni bilaterali e di cooperazione economica,

Nell'intento di rafforzare in via bilaterale l'Accordo sul Commercio e la Cooperazione Economica tra la Mongolia e la Comunità Economica Europea,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti s'impegnano, nell'ambito delle esistenti rispettive leggi e regolamenti, a promuovere la cooperazione economica tra imprese, organizzazioni, società e compagnie dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti Contraenti hanno identificato i seguenti settori come possibile campo della cooperazione economica e tecnica:

- investimenti diretti e creazione di imprese miste;
- trasferimento di tecnologia e scambio di informazioni scientifiche;
- agricoltura e industria agro-alimentare;
- settore minerario, prospezione, estrazione e produzione di risorse minerarie;
- energia;
- infrastrutture, trasporti e comunicazioni;
- sanità;

- finanza e settore bancario;
- turismo;
- industria leggera, in particolare tessile, calzaturiera e orafa;
- creazione di piccole e medie imprese, modernizzazione di quelle esistenti ed estensione della loro capacita' produttiva;
- costruzione e produzione di materiali edili;
- industria chimica;
- formazione del personale, in particolare, addestramento e riqualificazione di specialisti mongoli nel campo del commercio estero e cooperazione nella costituzione di un Istituto del Commercio Estero;
- protezione ambientale.

ARTICOLO 3

Al fine di sviluppare ulteriormente la cooperazione economica tra i due Paesi, le Parti Contraenti faciliteranno al massimo lo scambio di informazioni, le delegazioni d'affari, la loro partecipazione a fiere e esposizioni da tenere nei rispettivi Paesi in base a condizioni fissate dalle competenti Autorita'.

ARTICOLO 4

Ognuna delle Parti Contraenti permettera', nell'ambito del proprio territorio, lo stabilimento delle persone giuridiche dell'altra Parte Contraente ed accordera' a tali Uffici un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle persone giuridiche dei Paesi terzi.

ARTICOLO 5

Le Parti Contraenti concordano che i pagamenti per ogni transazione verranno effettuati, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti, in valuta convertibile.

ARTICOLO 6

Le Parti Contraenti si scambieranno informazioni su ogni problema o questione che possa emergere dalle loro relazioni economiche e tecniche.

ARTICOLO 7

Le due Parti Contraenti convengono di istituire una Commissione Mista Intergovernativa per la cooperazione economica e tecnica, composta da rappresentanti dei due Governi. Tra i compiti della Commissione rientrano:

- il coordinamento delle attività di cooperazione economica e tecnica tra i due Paesi;
- la previsione di nuove prospettive di cooperazione economica e tecnica;
- la vigilanza sulla realizzazione del presente Accordo e l'esame delle misure idonee ad assicurarla;
- l'individuazione di specifici settori di collaborazione;
- l'esame delle proposte volte a contribuire allo sviluppo della cooperazione economica.

La Commissione Mista si riunirà alternativamente in Italia e in Mongolia.

ARTICOLO 8

Le Parti Contraenti riconoscono l'importanza, al fine di rafforzare la cooperazione economica tra i due Paesi, dell'Accordo per la Promozione e Protezione degli Investimenti, entrato in vigore il 1° settembre 1995, nonché della sollecitata conclusione di un Accordo per evitare la Doppia Tassazione e Prevenire le Evasioni Fiscali per quanto concerne le imposte sul reddito e sul capitale.

ARTICOLO 9

Eventuali modifiche ed integrazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti a richiesta di una di esse senza che tuttavia ne possano essere compromessi gli obiettivi.

ARTICOLO 10

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi assunti dall'Italia in relazione alla sua appartenenza all'Unione Europea.
Il presente Accordo non pregiudicherà la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dal Governo della Repubblica Italiana e dal Governo della Mongolia.

ARTICOLO 11

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della seconda notifica con cui le due Parti comunicheranno il completamento delle procedure giuridiche interne per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo avra' la durata di 5 anni a partire dalla data dello scambio delle notifiche e sara' prorogato tacitamente per successivi periodi di un anno, salvo che una delle Parti non lo denunci per iscritto con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il *20 Novembre 1956* in due esemplari originali, nelle lingue Italiana e Inglese. In caso di divergenza nell'interpretazione di questo Accordo, il testo inglese sara' prevalente.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA.

Indro Montanelli

PER IL GOVERNO DELLA MONGOLIA

M. Hontoy